

CAPO G)

IANNELLI ENZO

GARBATI ALFREDO

DE LORENZO DOMENICO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 - 81 I cpv. - 328 I comma - 378 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi e secondo la progressione storico/fenomenica appresso specificata, agendo il primo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il secondo ed il terzo in quella di Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc, c.d. *WHY NOT*, indebitamente rifiutavano di compiere atti del proprio ufficio non procrastinabili per ragioni di giustizia e, segnatamente, di trasmettere, nonostante le plurime sollecitazioni, all'Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno, competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i Magistrati del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, una serie di atti, dettagliatamente indicati, del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 Reg. Avoc. c.d. *WHY NOT*, avvocato dal Generale Ufficio di CATANZARO nell'ottobre del 2007, necessari ai fini dell'accertamento di fatti-reato di esclusiva competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., riguardanti sia la posizione del Sostituto Procuratore in CATANZARO dott. Luigi de MAGISTRIS, quale persona offesa dei reati di minacce, calunnia, diffamazione reiterate ed aggravate nell'ambito del procedimento penale n.11556/07/21, nonché del reato di abuso d'ufficio nell'ambito del procedimento penale n. 11551/07/21, entrambi pendenti presso la Procura della Repubblica di Salerno, sia la posizione dei dott.ri Mariano LOMBARDI, già Procuratore della Repubblica di CATANZARO, Salvatore MURONE, Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO, Adalgisa RINARDO, Giudice e Presidente di Sezione del Tribunale di CATANZARO, Dolcino FAVI, Avvocato Generale di CATANZARO, quali persone sottoposte ad indagini, in concorso con altre, nell'ambito del procedimento penale n. 11551/07/21, in ordine, i primi tre, ai reati di corruzione in atti giudiziari, il quarto, ai reati di abuso d'ufficio e falso ideologico, nonché dei dott.ri LOMBARDI, MURONE, FAVI in ordine ai reati di calunnia, rivelazione del segreto d'ufficio, diffamazione reiterate ed aggravate nell'ambito del procedimento penale n.11556/07/21.

In particolare:

con provvedimento del 2/4 febbraio 2008, e quindi a distanza di oltre tre mesi dall'avocazione dell'inchiesta WHY NOT ad opera della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO, l'Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno richiedeva al Procuratore Generale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., copia di atti, specificamente indicati-alcuni dei quali a chiara matrice "amministrativa" e comunque extra-investigativa quali: verbali di nomina di consulenti tecnici, pratica n.01/07 inerente la disposta avocazione dell'inchiesta WHY NOT, revoca dell'incarico consulenziale conferito al dottor GENCHI, altri da tempo *discoverati* a seguito delle istanze di riesame e delle relative procedure di emersione istruttoria-, relativi al procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT, evidenziando all'uopo espressamente la *necessità della sollecitata acquisizione* siccome funzionale all'*accertamento di fatti la cui competenza resta radicata presso l'A.G. di SALERNO in ossequio al disposto normativo* di cui al richiamato art. 11 C.P.P.;

a fronte della nota interlocutoria di riscontro del 13 febbraio 2008 a firma del Procuratore Generale di Catanzaro dott. JANNELLI, con la quale nel mentre si sottolineava la ritenuta necessità di *specificare le sottese esigenze di natura investigativa proprie della Procura richiedente*, onde evitare di incorrere nel divieto di cui all'art. 329 C.P.P., si prospettava la *disponibilità del Generale Ufficio ad una riunione di coordinamento fra inquirenti da tenersi in CATANZARO*, l'atto di impulso ex art. 117 c.p.p. veniva reiterato dall'Ufficio della Procura di Salerno in data 4 marzo 2008, con ulteriori e più precise indicazioni in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza dell'acquisizione, strettamente correlate al *complesso tracciato "istruttorio" percorso a norma dell'art.11 c.p.p.*;

in particolare:

si rimarcava la competenza *funzionale* dell'Ufficio richiedente a conoscere di accadimenti e dati documentali;

si evidenziava che *«fra le persone sottoposte ad indagini ... vi sono anche il cons. dottor FAVI Dolcino, Avvocato Generale della Repubblica in CATANZARO e, per un determinato arco temporale, Procuratore Generale F.F. in CATANZARO; il cons. dottor MURONE Salvatore, già Procuratore Aggiunto in CATANZARO ora Procuratore della Repubblica F.F.»*;

si richiamava la (quanto meno) inopportunità, in detto contesto, ulteriormente "segnato" dalla disvelata evenienza costituita dalla sponda procedimentale di riferimento (inchiesta WHY NOT, avvocata dal Generale Ufficio con condotte al centro delle investigazioni dell'A.G. di SALERNO), dell'evocato ricorso al coordinamento fra Autorità inquirenti;

si sollecitava l'attenzione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di CATANZARO circa la natura affatto peculiare di molti degli atti richiesti, con le seguenti testuali espressioni:

«si segnala inoltre che il veicolo processuale cui si è fatto ricorso (art. 117 C.P.P.) contempla espressamente la possibile “deroga al divieto stabilito dall’art. 329” Codice di Rito. In riferimento al quale -corre comunque l’obbligo di evidenziare- sembra davvero poco pertinente allorquando lo si pone in relazione: ad atti di natura endoprocedimentale (nomina di consulenti; conferimento incarichi; revoche incarichi; etc.); ad atti già oggetto di divulgazione endoprocedimentale (interventi del Tribunale del Riesame); ad atti aventi natura esclusivamente “procedurale” inidonei di per sé ad interferire con le indagini preliminari. Con questa ultima citazione ci si vuol riferire espressamente alla pratica n.1/07 inerente la procedura di avocazione seguita dall’Avvocato Generale cons. dottor FAVI Dolcino, da quanto risulta ancora in servizio presso codesto Generale Ufficio, per il procedimento penale originariamente contrassegnato dal n.2057/06/21 (c.d. inchiesta WHY NOT). Per come puntualmente sottolineato al punto 11) della “riservata urgente” rimasta nella sostanza inevasa, gli atti richiesti avevano- ed hanno- natura extraprocedimentale (o se si vuole, “amministrativa”) nel senso della non interferenza diretta con le indagini in corso a CATANZARO ed il loro oggetto»;

con nota del 13 marzo 2008, peraltro inviata, sia “per conoscenza”, sia “per quanto di eventuale competenza”, anche al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Procuratore Generale di SALERNO ed al C.S.M., il Procuratore Generale di Catanzaro dr. JANNELLI, ritenendo sostanzialmente immotivate le richieste dell’Ufficio della Procura di Salerno, trasmetteva solo copia di parte degli atti procedimentali ed amministrativi relativi alla procedura dell’avocazione a firma del dr. Dolcino FAVI;

non riteneva, invece, *“a pena di violare il rigoroso dettato del codice di rito e delle rationes iuris sottostanti, di trasmettere copia degli altri numerosissimi atti, tra i quali, si indicano perfino quelli a firma di questo Procuratore Generale e funzionali ad una ripartizione interna del lavoro investigativo, allo stato coperti da segreto”;*

la richiesta di copia di atti del procedimento c.d. WHY NOT rivolta al Procuratore Generale di Catanzaro veniva reiterata con atto del 20 maggio 2008 ed integrata da ulteriori e più precise indicazioni in ordine ai nominativi dei Magistrati iscritti e di alcune delle persone sottoposte ad indagini nella ritenuta veste di concorrenti, ai fatti-reato ipotizzati, con plurimi, dettagliati riferimenti alle ragioni investigative poste a fondamento delle singole richieste di inoltro a norma dell’art. 11 C.P.P., del seguente testuale tenore:

«... Segnatamente, gli atti e i documenti indicati ai punti 1-8 delle richiamate richieste si rendono necessari in relazione alla verifica probatoria di presunte condotte corruttive ipotizzate a carico dei Magistrati dott.ri Mariano LOMBARDI, Salvatore MURONE, Adalgisa RINARDO, integrate dal compimento di atti contrari ai doveri di

ufficio posti in essere, anche con l'apporto e la intermediazione de... ed in cambio di favori di varia natura a beneficio proprio o di terzi, nell'esercizio delle rispettive funzioni giurisdizionali, in relazione alla trattazione del procedimento penale n.2057/06/21 (c.d. WHY NOT), allo scopo di favorire alcuni dei soggetti indagati e ostacolare, comunque, il regolare corso della Giustizia a vantaggio degli stessi.

Le risultanze investigative acquisite agli atti del procedimento penale n.2057/06/21 (c.d. WHY NOT) a seguito dell'attività esperita dal Pubblico Ministero dr. De MAGISTRIS sino al 22 ottobre 2007 -data della notifica del provvedimento di avocazione a firma del Procuratore Generale F.F. dr. Dolcino FAVI- si rendono indispensabili ai fini della verifica della posizione dei soggetti indagati nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT, tra i quali Antonio SALADINO, favoriti dalle presunte condotte corruttive, nonché dei rapporti dei predetti con soggetti di interesse investigativo per questo Ufficio.

Gli atti indicati ai punti nn.9-10 si rendono necessari in relazione ad episodi di patologica interferenza, già segnalati a codesto Generale Ufficio, posti in essere in danno di Caterina MERANTE e Daniela MARSILI, persone informate dei fatti nel procedimento n.2057/06/21.

Con riferimento poi agli atti di cui ai punti nn.11-14 e, quindi, alla vicenda dell'avocazione del procedimento c.d. WHY NOT, si rappresenta quanto segue.

...

I documenti non ancora trasmessi si inseriscono a pieno titolo nella vicenda de qua.

A tali documenti deve aggiungersi la nota n.6689/07 – 189/07 ris. del 16 ottobre 2007 trasmessa dalla Procura Generale di CATANZARO all'Ispettorato Generale di ROMA e alla Procura Generale presso la Suprema Corte.

Si rileva, inoltre, dalla impaginazione del sottofascicolo all.1 inoltrato a SALERNO il decorso 13 marzo la mancanza di alcuni fogli che rende alquanto difficoltosa la lettura cartolare della vicenda.

Si aggiunge che le lacune rappresentative allo stato connesse alla carenza documentale in questione ostano ad una ricostruzione quanto più possibile aderente alla realtà degli accadimenti oggetto delle investigazioni.

Ciò vale anche per i provvedimenti adottati successivamente al decreto licenziato il 19 ottobre 2007, la cui lettura interferisce oggettivamente con la parte motiva dello stesso.

Al riguardo si segnala la necessità di allegare anche la richiesta ed il decreto di archiviazione inerenti la posizione del Senatore MASTELLA attesa la diretta connessione esistente con la decisione di avocare le indagini preliminari fino a quel momento coordinate dalla Procura di CATANZARO.

In proposito si segnala che non risulta trasmesso nessun provvedimento dell'A.G. di ROMA inerente la restituzione degli atti a CATANZARO, circostanza desumibile soltanto dal testo della nota del 13 marzo c.a. a firma della S.V..

Anche in questo caso la interferenza delle determinazioni assunte dall'A.G. di ROMA con le tematiche in trattazione a SALERNO è facilmente desumibile dal testo del decreto licenziato il 19 ottobre 2007.

Quanto ai provvedimenti di "separazione/stralcio" la relativa richiesta di sponda documentale attiene, ancora una volta, alla necessità "istruttoria" di verificare funditus l'iter seguito per addivenire al decreto in questione anche alla luce delle determinazioni assunte subito dopo dalla medesima Autorità.

In quest'ultima ottica, pure i provvedimenti licenziati successivamente dalla S.V., direttamente o di concerto con i Magistrati "delegati", assumono importanza dimostrativa.

...>;

la nota veniva direttamente consegnata dal Procuratore della Repubblica di Salerno al Procuratore Generale di Catanzaro in data 4 giugno 2008;

nel corso del relativo incontro, tenutosi presso gli Uffici della Procura Generale di Catanzaro, il Procuratore Generale dr. JANNELLI e i Sostituti procuratori generali dr. DE LORENZO e dr. GARBATI, chiedevano al Procuratore di Salerno di ulteriormente esplicitare le motivazioni della richiesta di acquisizione degli atti, ritenendo che la formulazione dei capi di cui alla nota presentata, in genere, non desse piena contezza della correlazione tra l'imputazione e la richiesta;

dell'incontro veniva redatto verbale, nel quale venivano riportate le specificazioni richieste al e fornite dal Procuratore della Repubblica di Salerno, verbale che si chiudeva con la seguente testuale specificazione:

«Il P.G. di CATANZARO ed i sostituti presenti prendono atto delle chiarificazioni fornite dal Procuratore di SALERNO, Lo ringraziano per la sua disponibilità e per il contesto sereno entro cui si è svolta la delicata riunione e si riservano di disporre la trasmissione degli atti, una volta verificata la legittimità e la congruenza delle singole richieste, ai sensi del disposto dell'art. II C.P.P.»;

il successivo 17 giugno 2008, negli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, si riunivano il Procuratore Generale dr. Enzo JANNELLI, i Sostituti Procuratori Generali dott.ri Domenico DE LORENZO ed Alfredo GABATI, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, applicato, dr. Salvatore CURCIO, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, applicato, dr. Pierpaolo BRUNI, al fine di deliberare in ordine alla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;

preso atto delle motivazioni e delle precisazioni esplicitate dal Procuratore della Repubblica di Salerno nel corso dell'incontro del 4 giugno 2008, i Magistrati convenivano *"di dover contemperare l'esigenza di aderire alla richiesta della Procura di Salerno con l'esigenza di perseguire nella maniera più idonea, la riservatezza imposta dalla rilevanza istituzionale,*

anche ai massimi livelli, di alcuni degli interessati delle utenze telefoniche oggetto delle consulenze del dott. Genchi (punto 1 della richiesta)";

i Magistrati convenivano, altresì, "ferma restando l'adesione alla richiesta della Procura di Salerno, di garantire modalità del rilascio della documentazione richiesta atte a tutelare il riserbo derivante dall'avere il dott. Genchi, oggettivamente, raccolto una vera e propria banca-dati (578.000 record di richieste anagrafiche) anche di molteplici contatti telefonici che, di per sé, attenta al diritto alla privacy;... che per la molteplicità della documentazione richiesta in data 2.2.2008 taluni atti potrebbero esulare dalle finalità rappresentate dal Procuratore della Repubblica dott. Apicella, consistenti nell'esigenza di verificare i rapporti tra gli indagati nei procedimenti di Salerno, compresi magistrati in servizio presso questo Distretto di Catanzaro e gli indagati nel proc. pen. in premessa (n.1/2007 Reg. Avoc.);

per tali ragioni i Magistrati di Catanzaro convenivano di invitare il Procuratore della Repubblica di Salerno, ovvero, secondo le determinazioni di questo, magistrati di quella Procura, a tal fine incaricati, a portarsi personalmente in questo Ufficio per prendere diretta visione degli atti di interesse al fine di estrarne copia;

la nota veniva trasmessa al Procuratore della Repubblica di Salerno "quale riscontro alle richieste del Suo Ufficio";

in tal modo operando, si eludeva scientemente il sistema normativo dettato a presidio della competenza per reati nei quali un Magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini ovvero di persona offesa o danneggiata, evocando a più riprese istituti processuali diversi ed incoerenti rispetto alla situazione venutasi a determinare e reiteratamente prospettata dall'A.G. funzionalmente competente, siccome peraltro desumibile per tabulas, così rifiutando indebitamente la doverosa trasmissione di atti rilevanti per la progressione investigativa dell'A.G. campana e comunque destinati per Legge alla conoscenza di questa, ed ostacolando l'accertamento delle ipotesi di reato per le quali vi era stata formale iscrizione al Re. Ge. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO nei confronti di Magistrati in servizio a CATANZARO per fattispecie plurisoggettive che coinvolgevano anche "indagati" del procedimento WHY NOT le cui posizioni sarebbero state oggetto di provvedimenti di stralcio e di richieste di archiviazione ad opera dell'Autorità avocante.

In CATANZARO dal 13 febbraio al 17 giugno 2008.